PER LO STANZIAMENTO IN BILANCIO DI SOMME OCCORRENTI ALLA COSTRUZIONE DI EDIFIZI PEL SERVIZIO POSTALE, TELEGRAFICO E TELEFONICO

Art. 2 (Convenzione Bologna)

Il detto palazzo avra' la fronte principale sulla piazza Minghetti.

Si comporra' di sotterranei sufficientemente illuminati, arieggiati ed asciutti, aventi un'altezza non minore di metri 3,50, di un pianterreno, con salone illuminato da finestroni prospicienti la piazza, per lo svolgimento di tutti i servizi al pubblico; e di due altri piani superiori.

Dovra' avere un'altezza di almeno venti metri dal piano stradale, equamente distribuita nei tre piani sopraterra, e fornire complessivamente una superficie coperta non minore di metri quadrati cinquemila, di cui 800 circa nei sotterranei, e 220 circa nel salone pubblico al pianterreno, colla distribuzione ed assegnazione degli ambienti conformemente alle indicazioni in massima concordate tra l'ufficio comunale di edilita', ed i funzionari postali e telegrafici, e risultanti dai tipi planimetrici e dal disegno del prospetto qui annessi, restando inteso che il progetto definitivo di esecuzione dovra' essere previamente approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Versione in vigore dal 8 aprile 1904, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Per lo stanziamento in bilancio di somme occorrenti alla costruzione di edifizi pel servizio postale, telegrafico e telefonico
Estremi	Legge 6 marzo 1904, n. 84
Partizione	Convenzione Bologna
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1904

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/per-lo-stanziamento-in-bilancio-di-somme-occorrenti-alla-costruzione/convenzione-bologna-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it